

Prot. 2021/AI/081

Cesena 07/12/2021

Determinazione a contrarre per richiesta preventivi-offerta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. della Legge 120/2020 come modificata dal D.L. 77/2021 e s.m.i. di Servizio di manutenzione totale degli impianti meccanici, elettrici e di condizionamento chimico-fisico a servizio della fontana Masini di Cesena – per la durata 36 mesi (2022-2024) - CIG 9005226395

PREMESSO CHE:

In data 31/12/2021 scadrà il contratto per l'esecuzione della prestazione in oggetto, attività prevista dalla Convenzione del 04/02/2011 tra il Comune di Cesena ed Energie per la Città;

PRESO ATTO che la prestazione in oggetto è adeguatamente configurata nell'ambito degli elaborati denominati:

1. Relazione tecnica e Capitolato descrittivo del Servizio con allegati
2. Modulo Preventivo-Offerta
3. Criteri ambientali minimi (CAM)
4. DUVRI

RILEVATO che le caratteristiche e specificità della prestazione suddetta richiedono:

1. l'affidamento ad un operatore qualificato ai sensi del DM 37/08 art. 1 comma 2) lett. d);
2. l'affidamento ad un operatore il cui personale dipendente sia in possesso di attestati di formazione ai sensi del D.lgs. 81/08;
3. l'affidamento ad un operatore il cui personale dipendente sia in possesso di "attestati di formazione per lavoratori con accesso a lavori in spazi confinati" ai sensi del D.lgs. 81/2008 e D.P.R. 177/2011;
4. l'affidamento ad un operatore dotato di strutture e attrezzature adeguate alla prestazione da eseguire;
5. di rivolgersi a operatori specializzati nel settore trattamento acque in possesso delle necessarie conoscenza ed esperienza per lo specifico impianto e con sede operativa in grado di consentire il pronto intervento secondo quanto previsto in "Relazione tecnica e capitolato descrittivo del servizio e allegati";

ATTESO che con convenzione del 4/02/2011 il Comune di Cesena ha affidato a Energie per la Città attività strumentali e che tale prestazione è configurabile nell'ambito delle attività affidatele;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che la società, ai sensi delle Linee Guida ANAC N.4, ha approvato una propria procedura per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 dlgs. 50/2016 e visto l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 come modificata dal D.L. 77/2021 convertita in Legge ;

DATO ATTO:

- che l'importo stimato massimo della prestazione è circa pari a **€37.529,50** (I.V.A. esclusa) di cui 2700,00 € per l'attuazione del DUVRI ai sensi del D.lgs. 81/08;
- che la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi pari a € 25.031,45,20 (I.V.A. esclusa) di cui € 1800,00 per oneri per attuazione del

DUVRI;

- che il calcolo del valore stimato, come esplicitato all'art. 35 comma 4 del Dlgs 50/2016, per la durata di mesi 60 (sessanta) è pari a € 62.560.69 (I.V.A. esclusa) di cui € 4500,00 per oneri per attuazione del DUVRI;
- Valutato che la prestazione di che trattasi è da considerarsi come una prestazione unitaria e non frazionabile sia in funzione di una logica di efficacia, efficienza e affidabilità, sia in termini di raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, sicurezza, sia in termini di conseguimento di economie di scala derivanti dalla stipula di un singolo contratto, sia in termini di una logica di organizzazione ottimale delle prestazioni;
- che tale prestazione è pertanto inferiore alla soglia di 139.000,00 € e rientra pertanto tra quelle eseguibili ai sensi della L. 120/2020 articolo 1 comma 2 lettera a) e s.m.i. e della procedura interna suddetta;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi neanche potenziale;

PRESO ATTO CHE:

- in ossequio ai principi di non discriminazione, concorrenza e correttezza, Energie per la Città ha approvato un proprio regolamento volto a predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, nonché di assicurare adeguate forme di pubblicità e che, sulla base dei criteri fissati dal suddetto regolamento, è stata svolta indagine di mercato attraverso la ricerca di soggetti qualificati pubblicata nel sito internet della Società dal 15/05/2020 al 18/05/2021 alla quale hanno risposto n.2 soggetti;
- in aderenza ai principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità, l'affidamento e l'esecuzione della prestazione dovranno essere eseguiti nell'ottica di un uso ottimale delle risorse, congruità dei tempi e delle risorse impiegati, idoneità dell'azione rispetto alle finalità;

DETERMINA

- a) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- b) di approvare gli elaborati citati in premessa;
- c) di approvare, per le motivazioni citate in premessa che l'affidamento avvenga ai sensi, della L. 120/2020 articolo 1 comma 2 lettera a) e s.m.i. e del regolamento interno sopra citato;
- d) di approvare che l'affidamento sia preceduto da valutazione dei preventivi di spesa richiesti ad operatori economici sulla base di indagine di mercato nei modi previsti dal regolamento interno e qualificati come indicato in premessa;
- e) che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro mediante scrittura privata.
- f) che la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi;
- g) che, in riferimento dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'affidatario della prestazione sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) che all'operatore economico sarà richiesta polizza assicurativa RCTO con massimale per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto.
- i) che non si ritiene necessario richiedere la cauzione provvisoria.

Il RUP

